




**Progetto
Alimentazione Fuori Casa**

Roma, 22 settembre 2007

TEAM ALIMENTI



22 Settembre 2007

Progetto A.F.C.

PRONTUARIO 2008

- NUOVO ASPETTO GRAFICO, MAGGIOR QUALITA' DEL PRODOTTO
- IN FASE DI CORREZIONE BOZZE PER TIPOGRAFIA
- PROSSIMA SETTIMANA: LISTA SEMILAVORATI PER GELATERIE
- STATISTICHE
- PREFERAZIONE: ALCUNE NOVITA'

PRONTUARIO 2008

- NUOVO ASPETTO GRAFICO, MAGGIOR QUALITA' DEL PRODOTTO
- IN FASE DI CORREZIONE BOZZE PER TIPOGRAFIA
- PROSSIMA SETTIMANA: LISTA SEMILAVORATI PER GELATERIE
- **STATISTICHE**
- PREFERAZIONE: ALCUNE NOVITA'

PRONTUARIO 2008

- AZIENDE: 350
nel 2007: 284 → + 23%
- PRODOTTI: 8.600
nel 2007: 6.660 → + 29%

PRONTUARIO 2008

Nome Regione	ORDINI 2008
Abruzzo Molise	500
Alto Adige	450
Basilicata	150
Calabria	700
Campania	1000
Emilia Romagna	2300
Friuli Venezia Giulia	1200
Lazio	2000
Liguria	1000
Lombardia	3200
Marche	400
Piemonte Valle d'Aosta	1200
Puglia	800
Sardegna	250
Sicilia	1500
Toscana	?
Trentino	300
Umbria	?
Veneto	?

PRONTUARIO 2008

- NUOVO ASPETTO GRAFICO, MAGGIOR QUALITA' DEL PRODOTTO
- IN FASE DI CORREZIONE BOZZE PER TIPOGRAFIA
- PROSSIMA SETTIMANA: LISTA SEMILAVORATI PER GELATERIE
- STATISTICHE
- **PREFAZIONE: ALCUNE NOVITA'**

SCIROPPO DI GLUCOSIO

Recenti studi promossi dall'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza degli Alimenti) hanno confermato che i **processi di produzione industriale** di:

- **MALTODESTRINE** e
- **SCIROPPI DI GLUCOSIO** (incluso il destrosio)

anche da frumento o orzo, sono tali da comportare l'assenza di glutine o una eventuale presenza di glutine in tracce nel prodotto finito, ben al di **sotto dei 20 ppm.**

SCIROPPO DI GLUCOSIO

LE MALTODESTRINE E GLI
SCIROPPI DI GLUCOSIO
(COMPRESO IL DESTROSI), DA
ORZO O FRUMENTO, NON
APPORTANO GLUTINE NEI
PRODOTTI ALIMENTARI IN CUI
VENGONO UTILIZZATI E POSSONO
ESSERE UTILIZZATI LIBERAMENTE
COME INGREDIENTI NEI
PRODOTTI IDONEI AL CELIACO.

DISTILLATI DA CEREALI

Whisky, vodka e gin: i recenti risultati degli studi promossi dall'**EFSA** (l'Autorità Europea per la Sicurezza degli Alimenti) e finalizzati alla ricerca dell'eventuale presenza di tracce di glutine nei distillati da cereali contenenti glutine hanno confermato **l'assenza di glutine in queste bevande.**

IL PROCESSO PRODUTTIVO TRAMITE DISTILLAZIONE È TALE PER CUI IL PRODOTTO FINITO NON PUÒ CONTENERE GLUTINE NÉ ESSERNE CONTAMINATO.

ACETO BALSAMICO DOP

AIC ha analizzato i **Disciplinari di produzione** di questa tipologia di prodotto e ha potuto rilevare che né per **ingredientistica** né per **processo produttivo** sussiste il rischio di presenza o di **contaminazioni accidentali da glutine** nel **prodotto finito**.

L' ACETO BALSAMICO NON DOP RESTA A RISCHIO

**DECRETO
LEGISLATIVO 111/92
ASPETTI ATTUATIVI**

DECRETO Lgs. 111/92

Direttiva CE 398 del 1989

RECEPIMENTO

Decreto legislativo 111 del 27 gennaio 1992

D.P.R. 131 del 19 gennaio 1998

NORME
ATTUATIVE

**PRODOTTI DESTINATI AD UNA
ALIMENTAZIONE PARTICOLARE**

DECRETO Lgs. 111/92

PRODOTTI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE

Tali prodotti devono:

- ✓ distinguersi nettamente dagli alimenti di consumo corrente;
- ✓ essere adatti all'obiettivo nutrizionale indicato;
- ✓ essere commercializzati in modo da indicare la loro conformità a tale obiettivo

Sono proponibili come prodotti dietetici senza glutine, ai sensi del decreto legislativo 111/1992, alternative di alimenti in cui il glutine è parte degli ingredienti caratterizzanti (pane, pasta, prodotti da forno, farine e simili)
(Cfr. nota, prot. del Min. Salute 600.12/AG32/725 del 10.12.02)

DECRETO Lgs. 111/92

**CATEGORIE DI PRODOTTI CHE IL MINISTERO,
AD OGGI, HA VALUTATO COME RICADENTI
ALL'INTERNO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE**

- Biscotti**
- Dolci**
- Merendine**
- Torte**
- Pane e sostituti del pane, salatini, snack**
- Mix di Farine (mais, riso, ecc...) e farine monocereale naturalmente senza glutine (es. farina di mais, di riso, ecc)**
- Fiocchi e cereali**
- Pasta**
- Pizze, Focacce**
- Budini**
- Creme pronte, dessert, mousse**
- Creme da spalmare**

DECRETO Lgs. 111/92

CATEGORIE DI PRODOTTI CHE IL MINISTERO, AD OGGI, HA VALUTATO COME RICADENTI ALL'INTERNO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE

- ❑ **Galette di riso e di cereali naturalmente senza glutine**
- ❑ **Semolino di riso o di cereali naturalmente senza glutine**
- ❑ **Piatti pronti/ prodotti di gastronomia confezionati e venduti al dettaglio se contengono pane, pasta, farine e prodotti che generalmente sono considerati sostituti del frumento.**
- ❑ **Torrone**
- ❑ **Coni con gelato¹**

1: CONI CON GELATO/GELATO = il D. Lgs 111/92 si applica per la sola categoria dei CONI CON GELATO, mentre non si applica per tutti i gelati in vaschetta.

DECRETO Lgs. 111/92

CATEGORIE DI PRODOTTI CHE IL MINISTERO,
AD OGGI, HA VALUTATO COME RICADENTI
ALL'INTERNO DEL CAMPO DI APPLICAZIONE

La tabella è stata compilata partendo dal presupposto che se, alla data di revisione del presente documento, esiste una tipologia di prodotto già autorizzato come dietoterapeutico per la caratteristica "assenza di glutine", è necessario che le medesime regole siano applicate a tutte le analoghe tipologie di prodotto.

DECRETO Lgs. 111/92

PRODOTTI SENZA GLUTINE

- ✓ è stato individuato in 20 ppm il valore massimo di tolleranza in fase di controllo analitico
- ✓ è ammesso il solo impiego di materie prime non contenenti all'origine tale costituente

(Cfr. nota, prot. del Min. Salute 600.12/AG32/2861 del 2.10.03)

Devono essere posti in vendita
**PRECONFEZIONATI E COMPLETAMENTE
AVVOLTI NELL'IMBALLAGGIO.**

(Cfr. Art. 5, D. Legsl. 111/92)

DECRETO Lgs. 111/92

L'ITER AUTORIZZATORIO SI DIVIDE IN
DUE FASI:

1. AUTORIZZAZIONE DELLO
STABILIMENTO PRODUTTIVO
2. NOTIFICA DEI PRODOTTI DA
PARTE DEL MINISTERO

DECRETO Lgs. 111/92

AUTORIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO

L'autorizzazione per la produzione (e/o il confezionamento) è rilasciata **“previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti tecnici**, prescritti dal D.P.R. 26 marzo 1980, n.327 e successive modificazioni*, e della disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti”(art.10 del decreto legislativo 111/92).

La verifica è effettuata dal Ministero della Salute con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità, attraverso un sopralluogo ispettivo che coinvolge anche i rappresentanti della ASL competente per territorio.

*concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

**DECRETO Lgs. 111/92 - AUTORIZZAZIONE DELLO
STABILIMENTO PRODUTTIVO
LISTA DATI E DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE**

- a) indicazione del nome o della ragione sociale, della sede dell'impresa e dalla indicazione della sede dello stabilimento
- b) planimetria dello stabilimento non inferiore a 1:100
- c) relazione sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello stabilimento
- d) indicazione delle attrezzature adibite alla produzione
- e) documentazione da cui risulti che l'acqua utilizzata è conforme ai requisiti prescritti dal DPR 24 maggio 1988, n. 236

**DECRETO Lgs. 111/92 - AUTORIZZAZIONE DELLO
STABILIMENTO PRODUTTIVO
LISTA DATI E DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE**

f) indicazione della disponibilità di un laboratorio di analisi proprio con descrizione delle caratteristiche strutturali e delle attrezzature, ovvero dall'indicazione del laboratorio esterno al quale lo stabilimento intende affidare l'effettuazione delle analisi biologiche, chimiche e fisiche, inserito nell'elenco di cui all'art. 7 del DPR 19 gennaio 1998 n. 131

g) nominativo e qualifica professionale del responsabile del controllo qualità

h) copia dell'autorizzazione del sindaco del comune interessato allo smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue di lavorazione, nonché indicazione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi

**DECRETO Lgs. 111/92 - AUTORIZZAZIONE DELLO
STABILIMENTO PRODUTTIVO
LISTA DATI E DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE**

i) ricevuta del versamento di € 1.301,47 per diritti spettanti al Ministero della Salute (D.M. 14.2.1991, come modificato dal D. M. 19.7.1993) sul c/c n.11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.

**DECRETO Lgs. 111/92 - AUTORIZZAZIONE DELLO
STABILIMENTO PRODUTTIVO
LISTA DATI E DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE**

Se lo stabilimento già produce alimenti di consumo corrente la domanda deve essere corredata anche da:

1. **copia autorizzazione sanitaria** corredata dalla relazione del sopralluogo ispettivo rilasciata dalla ASL territorialmente competente concernente l'accertamento della conformità dei locali e degli impianti alle norme del D.P.R. 327/80

2. **documentazione dalla quale risulti l'efficace separazione del deposito delle diverse materie prime, l'efficace rimozione dagli impianti di ogni residuo prima di cambiare tipo di lavorazione**

3. **impegno ad annotare su appositi registri di produzione il giorno e l'ora delle singole lavorazioni**

DECRETO Lgs. 111/92

AUTORIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO PRODUTTIVO

Una volta autorizzato, lo stabilimento viene inserito nella Lista delle officine di produzione autorizzate (con l'indicazione di imprese, sede legale, sede stabilimento e tipologia produttiva) periodicamente aggiornata dal Ministero della Salute e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (ultimo aggiornamento 31.03.2006).

DECRETO Lgs. 111/92 NOTIFICA DEI PRODOTTI DA PARTE DEL MINISTERO

La NOTIFICA comporta l'autorizzazione alla produzione e all'importazione a scopo di vendita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

I PRODOTTI NOTIFICATI SONO EROGABILI DAL SSN

(D.M. 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare" 2005, n. 123. (Rep. n. 2547).

Legge 4 luglio 2005, n 123 (G.U. n.156 del 07 luglio 2005)

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.

DECRETO Lgs. 111/92
NOTIFICA DEI PRODOTTI DA
PARTE DEL MINISTERO

I PRODOTTI NOTIFICATI SONO GLI
UNICI A POTER RIPORTARE IN
ETICHETTA
LA DICITURA "SENZA GLUTINE"

"I prodotti alimentari di cui all'Art. 1, destinati al consumatore finale devono riportare in lingua italiana sulle confezioni le seguenti indicazioni:

a) la denominazione di vendita, accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche nutrizionali

particolari (...)"

(Cfr. D. Lgs. 111/92, Art. 4 "Etichettatura")

**DECRETO Lgs. 111/92 - NOTIFICA DEI PRODOTTI
DA PARTE DEL MINISTERO
LISTA DATI E DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE**

- a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;
- b) il codice fiscale;
- c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o del venditore stabilito nell'Unione europea;
- d) la denominazione di vendita del prodotto;
- e) la classificazione proposta per il prodotto ai sensi dell'allegato 1 del decreto legislativo;
- f) la forma di presentazione del prodotto;
- g) il tipo di confezione ed il materiale di confezionamento;

**DECRETO Lgs. 111/92 - NOTIFICA DEI PRODOTTI
DA PARTE DEL MINISTERO
LISTA DATI E DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE**

- h) il periodo di durabilita' del prodotto espresso come termine minimo di conservazione o come data di scadenza ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
- i) la **composizione analitica centesimale media**;
- l) l'**elenco degli ingredienti in ordine ponderale decrescente con la indicazione delle relative quantita'**;
- m) la **sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento**;
- n) il **Paese di origine o di provenienza del prodotto, per i prodotti originari o provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e non contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo.**

DECRETO Lgs. 111/92 - NOTIFICA DEI PRODOTTI
DA PARTE DEL MINISTERO
LISTA DATI E DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE

La domanda deve essere inoltre corredata:

- a) dalla attestazione relativa alla **stabilità del prodotto** sulla base di prove svolte, firmata dal responsabile legale oppure dal procuratore dell'impresa;
- b) dalla documentazione sulle finalità, sulla valenza dietetica e sugli elementi particolari della composizione del prodotto;
- c) dalle **schede tecniche delle materie prime** utilizzate;
- d) dai **metodi analitici** ovvero da copia dell'estratto in caso di metodi codificati pubblicati;
- e) dalla certificazione della composizione analitica centesimale del prodotto;

**DECRETO Lgs. 111/92 - NOTIFICA DEI PRODOTTI
DA PARTE DEL MINISTERO
LISTA DATI E DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE**

- f) dalla attestazione relativa alla conformità dei materiali di confezionamento al DPR n. 777 del 1982;
- g) da n. 3 copie della etichetta datate, timbrate e firmate, di cui una in bollo;
- h) da n. 3 copie dei fogli illustrativi eventualmente annessi alle confezioni, datate, timbrate e firmate, di cui una in bollo;
- i) da n. 1 marca da bollo;
- l) dalla ricevuta del versamento della tariffa prevista dal decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 24 luglio 1993, e successive modifiche (160 €).

DECRETO Lgs. 111/92

NOTIFICA DEI PRODOTTI DA PARTE DEL MINISTERO

I prodotti dietetici che hanno completato la procedura di notifica vengono, contestualmente alla conclusione della fase istruttoria, **inclusi nel Registro Nazionale concernente l'assistenza sanitaria integrativa** relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

Al fine di una più agevole individuazione da parte dei consumatori dei prodotti erogabili, che le imprese hanno facoltà di **apporre sull'involucro esterno dei prodotti** che hanno completato l'iter istruttorio, nello stesso campo visivo della denominazione, un **riferimento** all'inclusione nel Registro Nazionale.

DECRETO Lgs. 111/92

NOTIFICA DEI PRODOTTI DA PARTE DEL MINISTERO

Il riferimento dovrà essere di forma rotonda, con diametro di 3 cm (o eventualmente inferiore, per particolari esigenze di confezionamento), e riportare in caratteri maiuscoli (ARIAL) nella corona esterna - di colore verde per gli alimenti senza glutine - la dicitura "MINISTERO DELLA SALUTE . REGISTRO NAZIONALE".

Nella parte centrale di colore bianco va precisata la tipologia del prodotto "ALIMENTO SENZA GLUTINE" e la dicitura "PRODOTTO EROGABILE".



DECRETO Lgs. 111/92

NOTIFICA DEI PRODOTTI DA
PARTE DEL MINISTERO

ATTENZIONE!!



≠

NOTIFICATO
DAL MINISTERO

CONCESSO DA AIC





LOGO "SPIGA BARRATA"

- ❑ E' il marchio di proprietà dell'AIC che viene concesso in licenza d'uso ai prodotti idonei delle Aziende interessate
- ❑ L'ottenimento del Marchio è subordinato ad una Qualifica analoga alla certificazione di prodotto agroalimentare e quindi al controllo dell'intera filiera produttiva.
- ❑ Il parametro che si certifica è il glutine
(glutine < 20 ppm)

Nuovo Regolamento CE sulle Indicazioni Nutrizionali e sulla Salute

REG n. 1924/2006

Nuovo Regolamento CE sulle Indicazioni Nutrizionali e sulla Salute

REGOLAMENTO "CLAIMS"

→ ARMONIZZAZIONE DELLA
LEGISLAZIONE ALIMENTARE

→ ELEVARE IL LIVELLO DI TUTELA DEI
CONSUMATORI, CONSENTENDO
SCELTE ALIMENTARI PIU'
CONSAPEVOLI

Nuovo Regolamento CE sulle Indicazioni Nutrizionali e sulla Salute

REGOLAMENTO "CLAIMS"

DAL 1 LUGLIO 2007

CAMPO DI APPLICAZIONE:

→ ETICHETTATURA

→ PRESENTAZIONE/PUBBLICITA'

Nuovo Regolamento CE sulle Indicazioni Nutrizionali e sulla Salute

REGOLAMENTO "CLAIMS"

DICITURE RELATIVE A CARATTERISTICHE
PARTICOLARI DEL PRODOTTO:

- ✓ RIFERITE A PROPRIETA' NUTRIZIONALI
BENEFICHE (es: "CON POCHI GRASSI")
- ✓ O AL RAPPORTO TRA ALIMENTO -ANCHE
A LIVELLO DI CATEGORIA- E LA SALUTE

REGOLAMENTO "CLAIMS"

LE INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE POTRANNO ESSERE IMPIEGATE NELL'ETICHETTATURA, NELLA PRESENTAZIONE E NELLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI **SOLO SE CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO E CONTENUTE NEGLI ELENCHI CHE VERRANNO PREDISPOSTI.**

"INDICAZIONE NUTRIZIONALE"

QUALUNQUE INDICAZIONE CHE AFFERMI, SUGGERISCA O SOTTINTENDA CHE UN ALIMENTO ABBIAM PARTICOLARI PROPRIETÀ NUTRIZIONALI BENEFICHE, DOVUTE: ALL'ENERGIA (VALORE CALORICO) CHE APPORTA, APPORTA A TASSO RIDOTTO O ACCRESCIUTO O NON APPORTA,

O ALLE SOSTANZE NUTRITIVE O DI ALTRO TIPO CHE CONTIENE, CONTIENE IN PROPORZIONI RIDOTTE O ACCRESCIUTE, O NON CONTIENE

REGOLAMENTO "CLAIMS"

INDICAZIONI NUTRIZIONALI:
AMMESSE SOLO SE INSERITE
NELL'ELENCO ALLEGATO E SE IL
PRODOTTO E' CONFORME AI PROFILI
NUTRIZIONALI DEFINITI

es: "a basso contenuto calorico" non più di
40 kcal/100 gr per i solidi o 20 kcal/100ml
per i liquidi

REGOLAMENTO "CLAIMS"

INDICAZIONI NUTRIZIONALI:
AMMESSE SOLO SE INSERITE
NELL'ELENCO ALLEGATO E SE IL
PRODOTTO E' CONFORME AI PROFILI
NUTRIZIONALI DEFINITI

es: "ad alto contenuto di fibre":

almeno 6g/100g o almeno 3g/100kcal.

REGOLAMENTO "CLAIMS"

"INDICAZIONE SULLA SALUTE":
QUALUNQUE INDICAZIONE CHE
AFFERMI, SUGGERISCA O
SOTTINTENDA L'ESISTENZA DI UN
RAPPORTO TRA UNA CATEGORIA DI
ALIMENTI, UN ALIMENTO O UNO DEI
SUOI COMPONENTI E LA SALUTE

**"calcio e vitamina D aiutano a rinforzare
ossa e denti" oppure "il caffè puo' aiutare
a migliorare l'umore"**

REGOLAMENTO "CLAIMS"

"INDICAZIONE SULLA SALUTE":
QUALUNQUE INDICAZIONE CHE
AFFERMI, SUGGERISCA O
SOTTINTENDA L'ESISTENZA DI UN
RAPPORTO TRA UNA CATEGORIA DI
ALIMENTI, UN ALIMENTO O UNO DEI
SUOI COMPONENTI E LA SALUTE

**"può aiutare a dimagrire come parte di
una dieta bilanciata" oppure "aiuta a
ridurre i rischi di osteoporosi"**

REGOLAMENTO "CLAIMS"

INDICAZIONI SULLA SALUTE: AMMESSE SOLO SE AUTORIZZATE ED INSERITE NELL'ELENCO ALLEGATO

(UNA LISTA POSITIVA BASATA SU EVIDENZE SCIENTIFICHE UNIVERSALMENTE ACCETTATE VERRA' ADOTTATA ENTRO IL 31.1.2010. QUESTE INDICAZIONI POTRANNO ESSERE UTILIZZATE SENZA ULTERIORI AUTORIZZAZIONI. ALTRIMENTI: SPECIFICA AUTORIZZAZIONE).

REGOLAMENTO "CLAIMS"

Alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione **NON CONFORMI**: sono commercializzabili fino a data di scadenza, ma non oltre il 31 luglio 2009. Gli alimenti possono essere commercializzati fino a 24 mesi dalla adozione dei pertinenti profili nutrizionali.

REGOLAMENTO "CLAIMS"

CONSIDERANDA '22' DEL PROLOGO:

"(22) Le condizioni relative a indicazioni quali «assenza di lattosio» o «assenza di glutine», destinate a un gruppo di consumatori con disturbi specifici, dovrebbero essere oggetto della direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989 (recepita dal Decreto legislativo 111 del 1992), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

REGOLAMENTO "CLAIMS"

Tale direttiva prevede tra l'altro la possibilità di indicare su alimenti destinati al consumo corrente la loro conformità al consumo da parte di tali gruppi di consumatori se soddisfano le condizioni per tale dichiarazione. Fintantoché le condizioni per tali dichiarazioni non saranno stabilite a livello comunitario, gli Stati membri possono mantenere o adottare misure nazionali pertinenti.

REGOLAMENTO "CLAIMS"

QUINDI DAVVERO NESSUNO SVILUPPO
POSITIVO PER I CELIACI?

I singoli stati membri stanno raccogliendo e dovranno presentare entro il 31 gennaio 2008 una lista delle diciture fino ad oggi utilizzate sui mercati interni.

Il Ministero della Salute italiano sta procedendo alla raccolta di queste diciture, in collaborazione con le Associazioni di Categoria, le Associazioni dei Consumatori, tra cui ha contattato anche la nostra Associazione.



TEAM ALIMENTI

SUSANNA NEUHOLD

e-mail: coord.marchio@celiachia.it

Via Caffaro 68 A R
16124 Genova

Tel. 010 25 10 235

Fax 010 27 21 615

